



*Il Ministro
dello sviluppo economico*

- VISTA** la legge 24 dicembre 1985 n. 808 riguardante “Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2010, n. 173, recante il regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985 n. 808;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2010, n. 174, recante il regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985 n. 808;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 riguardante il regime di aiuto per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore aerospaziale;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2019 che aggiorna il regime di aiuto di cui al citato decreto 3 luglio 2015;
- VISTO** l’articolo 1, commi 241 e 242 della legge 30 dicembre 2018, n.145– (legge di bilancio per l’anno 2019) riguardante l’attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati a valere sulla legge 808 del 1985, con l’assegnazione di una specifica dotazione finanziaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico;
- VISTO** l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016 riguardante la costituzione del Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica, che prevede il rimborso delle spese di viaggio per i componenti esperti;
- RITENUTO** necessario avviare le attività di controllo, monitoraggio e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 808 del 1985;
- RITENUTO** necessario destinare una quota di risorse finanziarie per il funzionamento del citato Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge n. 808 del 1985, nonché per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica.



Art. 2

(Controllo e monitoraggio)

1. Allo scopo di verificare l'avvenuta realizzazione e/o lo stato di attuazione dei progetti finanziati, sia in ambito "civile" che di "sicurezza nazionale", nonché il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa di attuazione e dai decreti di concessione dei finanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico predispone specifici accertamenti da effettuare presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti.
2. Gli accertamenti tecnici e amministrativi sono effettuati attraverso apposite commissioni, nominate con decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, e costituite da quattro componenti, di cui tre dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di segretario, e un esperto negli ambiti oggetto di controllo. I componenti delle commissioni in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico sono selezionati con le modalità ed i criteri definiti con successiva direttiva del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese. Per i progetti in ambito sicurezza nazionale le commissioni sono integrate da un componente indicato dal Ministero della difesa a livello di ufficiale tecnico.
3. Gli accertamenti devono essere effettuati entro 90 giorni dalla notifica del decreto di nomina della commissione.

Art. 3

(Compensi)

1. Per lo svolgimento degli accertamenti di cui all'articolo 2, ai componenti delle commissioni, fatta eccezione per i segretari ai quali è riconosciuto un compenso fisso di 500 euro lordi, è corrisposto un compenso in relazione alle dimensioni economiche del progetto, calcolato sulla base della formula seguente, e comunque per un importo massimo non superiore a 8.000 euro lordi:

$$C = i^{(0,5)} + 3.000$$

dove "C" è l'importo del compenso di ciascun componente, "i" è l'importo del progetto ammesso al finanziamento (spese ammissibili) e la costante 3.000 è l'importo fisso in euro.

2. A ciascun componente è riconosciuto inoltre un rimborso a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio per un importo massimo di 1.000 euro per i progetti presentati da imprese singole e 1.500 per i progetti presentati da imprese associate.
3. I compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono liquidati successivamente alla presentazione del verbale di accertamento.



Art. 4

(Progetti oggetto dei controlli e del monitoraggio)

1. L'attività di controllo e monitoraggio riguarda progetti individuati a campione, tenendo conto delle tipologie di progetto, delle aree tecnologiche di riferimento, delle dimensioni e ubicazione delle imprese, nonché di particolari esigenze connesse a eventuali problematiche riscontrabili attraverso gli ordinari controlli documentali.
2. Gli accertamenti possono essere effettuati sia per i progetti in corso di realizzazione sia per quelli conclusi da non oltre 3 anni.

Art. 5

(Valutazione degli interventi e dei risultati dei progetti)

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge analisi, studi e indagini finalizzati alla valutazione d'impatto e/o di efficacia degli interventi attuati e dei risultati conseguiti da parte delle imprese attraverso i finanziamenti della legge n. 808 del 1985.
2. Per le attività di cui al comma 1, il Ministero può avvalersi delle università o di altri enti o organismi, pubblici o privati, attraverso contratti, convenzioni e/o accordi di collaborazione.
3. A tali fini è destinata una somma non superiore a 120.000 euro per ogni triennio.

Art. 6

(Funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica)

1. Un importo annuale massimo di 15.000 euro è destinato alle spese di funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985.
2. Le spese di cui al comma 1 riguardano l'acquisizione di hardware, di software o di altri strumenti o beni, anche di consumo, funzionali all'attività del Comitato, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti esperti del Comitato, equiparati, a tal fine, ai dirigenti del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 MAG. 2019


IL MINISTRO